

# **COMUNE DI SUELLI**

**Provincia Sud Sardegna**

Piazza Municipio 1

Telefono 070/988015 Fax 070/988353

e-mail: servizi sociali.suelli@legalmail.it

## **BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE (CASE POPOLARI) DISPONIBILI NEL COMUNE DI SUELLI.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE**

- Vista la L.R. n.13 del 06/04/1989 e ss.mm.ii., recante "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.9/38 del 10/03/2015, inerente l'incremento dei limiti del reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. F) della L.R. n.13/1989;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28/05/2019, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
- Richiamata la propria determinazione n.588 del 23/10/2019, con la quale si è proceduto ad approvare il bando pubblico per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ubicati nel Comune di Suelli e di proprietà di AREA.

### **RENDE NOTO**

#### **1. – INDIZIONE DEL BANDO**

1.1. E' indetto, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.13 del 6 aprile 1989, come modificata dalla L.R. n.14 del 28/05/1990, un bando pubblico per la formazione di una graduatoria generale e di sub graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), di nuova edificazione o recuperati, da assegnare a canone sociale, che siano disponibili nel Comune di Suelli.

1.2. E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art.14 della L.R. n.13 del 06/04/1989, per le situazioni di emergenza abitativa quali calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimenti di appartamenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

#### **2. – CHI PUO' PARTECIPARE AL BANDO**

Può presentare domanda chi:

- richiede per la prima volta l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)
- è in possesso dei requisiti contenuti nel presente bando.

#### **3. CHI NON PUÒ PARTECIPARE**

Non può presentare domanda di assegnazione:

- coloro che siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato;
- abbia abusivamente ceduto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, altro alloggio di ERP già ottenuto in locazione;
- fruisca di alloggio ceduto con le modalità del comma precedente;
- abbia adibito l'alloggio ERP a scopi illeciti o immorali o per gravi violazioni del regolamento d'uso;
- aver causato gravi danni all'alloggio ERP o alle parti comuni dell'edificio;
- non aver consentito l'accesso all'alloggio agli agenti accertatori e agli agenti di polizia municipale per periodiche visite ed ispezioni sulla conduzione;
- non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio;
- coloro che siano decaduti dall'assegnazione per morosità;
- coloro che non hanno accettato l'assegnazione o che, dopo l'accettazione non hanno occupato l'alloggio ERP entro i 30 gg. prescritti.
- occupi un alloggio di ERP senza le autorizzazioni previste dalle leggi in vigore.

#### 4. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Può partecipare chiunque possieda i seguenti requisiti:

**a) cittadinanza italiana o di un paese estero membro dell'Unione Europea.**

E' ammessa anche la **cittadinanza di stato extracomunitario**, purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e siano residenti da almeno 5 anni nel Comune di Suelli.

Ai sensi dell'art.40, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, gli stranieri possono partecipare al presente bando di concorso solo se in possesso di regolare carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e se esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

**b) residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Suelli, da almeno 5 anni, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

S'intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

*Ai sensi della L.R. n.7 del 15 gennaio 1991, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:*

*a. coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;*

*b. i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.*

**c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a:

- 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq. per 3 o 4 persone;
- 75 mq. per 5 persone;
- 95 mq. per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio che dispone:

- di almeno due vani, esclusi cucina e servizi quando il nucleo familiare è costituito da n.2 persone;
- di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di n.1 persona.

In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art.9, punto b.2.2.) della L.R. n.13/1989.

**d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)** su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo (determinato ai sensi della Legge n.392/1978 e ss.mm.ii., con applicazione dei parametri di cui all'art.2, comma 1, della L.R. n.13/1989), sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del Comune di Suelli.

**e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

**f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 14.162,00** (Delibera G.R. n.9/38 del 10.03.2015) fatte salve variazioni di tali limiti di reddito da parte delle Giunta Regionale entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2018 – dichiarazione dei redditi 2019).

##### **MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO**

*Per **reddito annuo complessivo** del nucleo familiare si intende la **somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare**, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e quindi relativi all'anno 2018.*

*Il reddito complessivo così ottenuto è **diminuito di € 516,46 per ogni figlio fiscalmente a carico** e, qualora alla formazione del reddito concorrano **redditi da lavoro dipendente**, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, **sono calcolati nella misura del 60%** come stabilito dall'art.21 della Legge n.457/1978.*

**g) non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

**h) non occupare**, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di E.R.P.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **c), d), e), g), h)** anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento di assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto, per

quanto riguarda il reddito, dall'art.23 della L.R. n.13/1989 ("Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito").

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale elencati nel presente articolo. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

#### **DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

*Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.*

*Fanno altresì parte del nucleo familiare:*

*\* il convivente more uxorio (con il termine "more uxorio" s'intende lo stato di convivenza come se ci fosse regolare matrimonio, ossia quello di famiglia di fatto);*

*\* gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);*

*\* i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti figli dei nipoti da parte dei figli);*

*\* i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni);*

*purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.*

*\* persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.*

*Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare del concorrente, deve:*

*- avere avuto inizio da almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso;*

*- essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati (art.46, D.P.R.445/2000 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione).*

*- essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.*

*In merito alle diverse forme di convivenza, diverse dal matrimonio, trova applicazione la Legge n.76 del 20/05/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".*

#### **5. CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO.**

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti, in dipendenza delle condizioni soggettive (relative a concorrenti e nuclei familiari) ed oggettive (relative all'abitazione), come previsto dall'art.9 della L.R. n.13/1989.

**I punteggi sono così attribuiti:**

| A - Condizioni soggettive, possedute alla data di presentazione della domanda [massimo 8 punti] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| A.1                                                                                             | <b>Reddito procapite del nucleo familiare</b><br>(determinato con le modalità di cui all'art.21 della L.457/1978 e ss.mm.ii. – Delibera G.R. n.9/38 del 10/03/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |         |
|                                                                                                 | A.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non superiore a € 1.540,00 annue per persona                    | Punti 2 |
|                                                                                                 | A.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oltre € 1.540,00 e non superiore a € 2.568,00 annue per persona | Punti 1 |
| A.2                                                                                             | <b>Nucleo Familiare</b><br>- nuclei familiari composti da 5 o più unità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Punti 1 |
| A.3                                                                                             | <b>Anziani</b><br>- richiedenti che, alla data della domanda, abbiano superato il 60° anno di età a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.<br><i>Punteggio non cumulabile con A.7</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | Punti 1 |
| A.4                                                                                             | <b>Giovani coppie</b><br>- famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda<br>- famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data della domanda<br><i>Il punteggio è attribuibile soltanto se la famiglia richiedente vive in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</i><br><i>Punteggio non cumulabile con A.7</i> |                                                                 | Punti 1 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |         |
| A.5                                                                                             | <b>Invalidi</b><br>- presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 (dal 33% al 66%).<br><i>Punteggio non cumulabile con A.6</i>                                                                                                                                                  |                                                                 | Punti 2 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A.6</b> | <b>Portatori di handicap</b><br>- presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ovvero uguale o superiore al 67%).<br><i>Punteggio non cumulabile con A.5</i> | <b>Punti 3</b> |
| <b>A.7</b> | <b>Emigrati e profughi</b><br>- nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data della domanda.<br><i>Punteggio non cumulabile con A.3 e A.4</i>                                                                                                                                                                                                | <b>Punti 2</b> |

#### **B - Condizioni oggettive, possedute alla data di pubblicazione del Bando [massimo 10 punti]**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>B.1</b> | <b>Situazione di grave disagio abitativo</b> , accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| B.1.1      | <b>Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione</b> (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico strutturali ed igienico sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'Assistenza pubblica (condizione molto grave)<br><i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al presente punto B.1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i><br><i>Punteggio non cumulabile con B.1.3 e con B.3</i> | <b>Punti 4</b> |
| B.1.2      | <b>Coabitazione</b> in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave).<br><i>Punteggio non cumulabile con B.2.1 e con B.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Punti 2</b> |
| B.1.3      | <b>Abitazione in alloggio antigienico</b> , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi.<br><i>Punteggio non cumulabile con B.1.1 e con B.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Punti 2</b> |
| <b>B.2</b> | <b>Situazione di disagio abitativo</b> (esistente alla data del presente bando)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| B.2.1      | <b>Abitazione in alloggio sovraffollato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| a)         | - da n.2 persone a vano utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Punti 2</b> |
| b)         | - da n.3 persone a vano utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Punti 3</b> |
| c)         | - da n.4 persone a vano utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Punti 4</b> |
|            | <i>Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art.2 punto c) della L.R. 13/89 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato.</i><br><i>Punteggio non cumulabile con B.1.2 e con B.3</i>                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>B.3</b> | <b>Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato</b> a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi).<br><i>Punteggio non cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive (punteggi B1 e B.2)</i>                                                                                                                                                                  | <b>Punti 4</b> |

#### **C - Condizioni aggiuntive regionali**

Oltre a quelli previsti nei precedenti punti A) condizioni soggettive e B) condizioni oggettive, l'Amministrazione Regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteggio secondo quanto previsto dall'art.3 della L.R. n.13/1989.

## 6. SUB GRADUATORIE

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuati come "anziani" e "giovani coppie" di cui all'art.9 della L.R. n.13/1989 e riportati ai precedenti punti A.3 e A.4 (condizioni soggettive), oltre al essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub – graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Sono altresì inseriti in una sub – graduatoria gli "Invalidi e portatori di handicap" di cui al precedente punti A.5 e A.6. (condizioni soggettive), del presente bando.

Appartengono alle predette categorie i nuclei familiari che riportano le condizioni di seguito indicate:

- 1) **ANZIANI**: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico.
- 2) **GIOVANI COPPIE**: famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, con anzianità di formazione non superiore a due anni e purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- 3) **INVALIDI ED HANDICAPPATI**: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (dal 33% al 66% - invalidi) o superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67% - portatori di handicap).

**La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:**

- Ad anziani e giovani coppie vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie minima, non superiore a mq 45, da ripartirsi tra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- Agli invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall'art.17 del D.P.R. n.384 del 27/04/1978.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche sopracitate e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

## 7. RISERVE

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere all'Amministrazione Regionale di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa come stabilite dall'art.14 della L.R. n.13/1989. Potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso.

## 8. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. n.13/1989, come modificata dalla L.R. n.14 del 28/5/1990 e dalla L.R. n.7 del 05/07/2000 e ss.mm.ii. L'Ente gestore (A.R.E.A), per il calcolo dei canoni tiene conto del reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari (come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale) e dei caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

## 9. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione, munite di marca da bollo di € 16,00, devono essere redatte, a pena di esclusione, esclusivamente sugli appositi moduli, resi disponibili presso l'ufficio Servizio Sociale, oppure al piano terra presso l'ingresso (fronte ufficio anagrafe) dove sono sistemati su apposite cartelle, o in alternativa scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo: [www.comunesuelli.it](http://www.comunesuelli.it) nella sezione dell'Albo Pretorio e nella parte degli Avvisi e comunicazioni in evidenza nella prima pagina.

Detti moduli saranno, inoltre, resi disponibili presso la sede di A.R.E.A. (ex istituto autonomo case popolari) sito in Via Cesare Battisti n.6 – Cagliari.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Comune di Suelli e **presentate in busta chiusa, a pena di esclusione, entro i termini di seguito indicati:**

**PER I CITTADINI ITALIANI, entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).**

**PER I LAVORATORI EMIGRATI ALL'ESTERO E RESIDENTI NELL'AREA EUROPEA, tale termine per la presentazione della domanda, è prorogato di 60 giorni.**

**PER I RESIDENTI IN PAESI EXTRAEUROPEI, il termine per la presentazione della domanda, è prorogato di 90 giorni.**

**Tutti i suddetti termini di presentazione delle domande sono decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS.**

La data di pubblicazione del Bando sul BURAS sarà resa nota mediante avviso che verrà pubblicato sul Sito del Comune all'indirizzo: [www.comunesuelli.it](http://www.comunesuelli.it) nella sezione Avvisi e comunicazioni.

Sulla busta contenente le domande dovrà essere riportata, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CASE POPOLARI) DEL COMUNE DI SUELLI. NON APRIRE”.**

Le domande devono essere indirizzate al Comune di Suelli – Ufficio Servizio Sociale, Piazza Municipio n.1 – 09040 Suelli (CA) e trasmesse mediante una delle seguenti modalità:

- Spedizione per posta a mezzo di raccomandata A/R con avviso di ricevimento
- Consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Suelli.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle soprariportate.

In caso di spedizione tramite lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione, ai fini della valutazione del rispetto dei termini previsti. Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione delle domande dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza s'intenderà prorogata al primo giorno lavorativo. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o di altri disguidi derivanti dalla spedizione attraverso il servizio postale o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**Si precisa inoltre che le domande non potranno essere presentate in data antecedente a quella di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURAS).**

## **10. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.**

La domanda, debitamente compilata, sottoscritta e presentata in bollo, va predisposta nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, per cui il concorrente dichiara che sussistono a suo favore, oltre che degli altri componenti del nucleo familiare, i requisiti di carattere generale previsti dalla legge in materia di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica e riportate nel presente bando pubblico di concorso.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione automatica del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi di Legge.

**La domanda deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, congiuntamente dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.**

Si precisa altresì che, per il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, è obbligatorio indicare nel modulo di domanda il proprio codice fiscale.

**Nella compilazione della domanda si dovranno osservare le seguenti prescrizioni.**

Per la generalità dei cittadini dovranno essere chiaramente indicati:

- ☐ Dati del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico,
- ☐ cittadinanza, residenza del concorrente ed il Comune sede dell'attività lavorativa;
- ☐ situazione di famiglia, corredata dai dati lavorativi e reddito di ciascun componente, composizione del nucleo, nonché della rispettiva relazione di parentela o di convivenza;
- ☐ reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art.21 della Legge n.457/1978 e ss.mm.ii. (le quali verranno conteggiati dall'ufficio), i cui redditi si riferiscono all'anno 2018 e sono stati dichiarati nell'anno 2019;
- ☐ Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
- ☐ ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- ☐ ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda dovrà essere dichiarato:

- ☐ L'esatta occupazione che svolge, oppure se studente che tipo di scuola frequenta regolarmente

indicando pure se trattasi di corso diurno o serale, mentre per coloro che sono in cerca di prima occupazione e/o disoccupato dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione.

☐ Se lavoratori dipendenti o pensionati:

- reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentato nell'anno 2019) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2018, certificato di pensione relativo all'anno 2018;

☐ Se lavoratori autonomi:

- reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi percepiti nell'anno 2018.

#### Casi particolari:

☐ Per i redditi per i quali non è previsto il modello CUD (esempio collaboratrici familiari) dovrà essere indicato comunque l'importo del reddito totale percepito nell'anno 2018 e dichiarato nel 2019;

☐ per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento) dovrà essere indicata l'appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;

☐ nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

☐ Per i cittadini stranieri dovrà essere allegata alla domanda dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano.

**L'omessa dichiarazione dei dati sopra indicati potrà comportare l'esclusione dalla graduatoria.**

**Le dichiarazioni mendaci comporteranno l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.**

#### **11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

La domanda dovrà essere debitamente compilata **in ogni sua parte** con particolare attenzione all'obbligo:

☐ da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di firmare ed allegare copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

☐ di allegare la documentazione relativa per le situazioni che non possono essere autocertificate.

Per le categorie speciali oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria:

##### FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE (giovani coppie)

*(formatasi almeno due anni prima della data della domanda)*: indicare la data e, nel caso di non residenti a Suelli, il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;

*(previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda)* dichiarazione dei nubendi relativa alla volontà di contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi.

In entrambi i casi occorre presentare (ai fini dell'attribuzione del punteggio) idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Per le coppie di fatto, autocertificazione in luogo della certificazione anagrafica ai sensi dell'art.15 della Legge n.183/2011 attestante il requisito stabile della convivenza.

Per le unioni civili, autocertificazione attestante la registrazione del rapporto nell'Archivio dello Stato Civile, ai sensi dell'art.1, comma 2, Legge 76/2016.

##### PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI

- copia conforme all'originale del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

##### CITTADINI EXTRA COMUNITARI

- dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, dichiarazione di residenza nel Comune di Suelli da almeno 5 anni alla data del bando.

##### EMIGRATI E PROFUGHI

- se emigrato certificato rilasciato da autorità consolare e certificato storico di residenza (sardi emigrati);
- se profugo certificato rilasciato dalla Prefettura (status di profugo o rifugiato).

##### CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO - SANITARIO

- originale o copia conforme all'originale del certificato della A.S.L. comprovante l'alloggio improprio, la sua antigenicità o il sovraffollamento.

## SFRATTO

- copia conforme all'originale del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

## RILASCIO DELL'ALLOGGIO

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando o copia del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio;

## SEPARAZIONE

- eventuale copia conforme all'originale della sentenza omologata di separazione.

## ALTRO

- ogni altro documento utile che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

**L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare la non attribuzione del punteggio.**

È facoltà del Comune di Suelli richiedere ai concorrenti documentazione o ogni altro elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata.

## **12. COMMISSIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Responsabile del Servizio competente provvederà, dopo la scadenza del presente bando, a nominare la commissione per la valutazione delle domande secondo quanto stabilito dalla L.R. n.13/1989.

La commissione all'uopo nominata formula la graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione. La suddetta graduatoria viene pubblicata ed esposta per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Suelli e sul sito Internet del Comune ([www.comunesuelli.it](http://www.comunesuelli.it)) ed inviata all'AREA di Cagliari, con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti.

I concorrenti esclusi riceveranno raccomandata A/r contenente il motivo di esclusione.

Ai lavoratori emigrati all'estero sarà data notizia, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della rispettiva posizione conseguita nella graduatoria provvisoria, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione al Comune di Suelli:

- entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per i residenti in Italia;
- entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata di cui sopra per i lavoratori emigrati all'estero.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre i suddetti termini sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli già presentati ai fini del concorso. Si avvisa però che, non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti ed i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando. In alternativa è consentito impugnare la graduatoria provvisoria al TAR di Cagliari entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio on line o dalla effettiva comunicazione per i cittadini sardi emigrati.

Esaurito l'esame delle opposizioni ed effettuato (l'eventuale) sorteggio in pubblica seduta tra i concorrenti che abbiano conseguito il medesimo punteggio, la commissione formula la graduatoria definitiva.

La data del sorteggio sarà comunicato agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per l'estrazione, ai sensi dell'art.10, comma 7, L.R. n.13/1989.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposita determinazione del responsabile del servizio, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Cagliari entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Suelli. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione definitiva all'albo pretorio on-line comunale.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti ai concorrenti per l'assegnazione degli alloggi o la non veridicità delle dichiarazioni rese circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.13/1989, la graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nel modo previsto dal successivo comma.

Si provvede all'aggiornamento della graduatoria – per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili – con cadenza almeno biennale decorrente dalla data di definitività della stessa, mediante apposito bando per l'aggiornamento/inserimento degli aventi diritto.

### 13. VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI DI GRADUATORIA PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Per il conseguimento in assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, gli aventi titolo, sulla base dell'art.2 della L.R. n.13/1989, sono tenuti a presentare al Comune nel cui ambito sono localizzati gli alloggi da assegnare, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, tutta la documentazione ufficiale atta a comprovare la veridicità e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati nella domanda di concorso ai fini dell'iscrizione nella graduatoria generale permanente e/o in nelle sub graduatorie particolari.

Alla richiesta di detta documentazione il Comune provvede, mediante lettera raccomandata, con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di assegnazione degli alloggi ed in ogni caso, per gli alloggi di nuova costruzione, almeno 3 mesi prima del previsto termine di ultimazione degli alloggi stessi.

La mancata presentazione nei termini prescritti della documentazione richiesta comporta l'esclusione degli inadempimenti dall'assegnazione cui la richiesta stessa si riferisce, pur senza influire sul mantenimento dell'iscrizione degli interessati alle graduatorie generali definitive.

Qualora venga accertata da parte del Comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti soggettivi o un mutamento delle condizioni oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, la Commissione, di cui al precedente punto 12 provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella medesima graduatoria.

### 14. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari assegnatari, evitando eccedenze superficiali rispetto agli standard fissati dall'art.2 lett. d), punto 1 - L.R. n.13/1989.

Il Responsabile del Servizio comunica l'avvio del procedimento di assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso la sede dell'Ente proprietario (A.R.E.A.). La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art.17 della L.R. n.138/1989. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. Per la consegna degli alloggi si provvederà ai sensi dell'art.18, commi 7 e 8 della L.R. n.13/1989.

### 15. CONTROLLI

Il Comune di Suelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del D.P.R. n.445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R..

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato da parte del Comune emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

### 16. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P..

### 17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è L'Operatore Sociale Dr.ssa Elisabetta Loddo.

Presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Suelli è possibile ritirare la modulistica prescritta, nonché richiedere le necessarie informazioni sul bando di concorso.

### 18. NORME FINALI

La copia integrale del bando è affissa all'Albo Pretorio e trovasi a disposizione degli interessati presso gli appositi spazi di pubblicità al piano terra del Comune di Suelli e presso l'ufficio Servizi Sociali, nonché presso gli uffici A.R.E.A. di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. n.13/1989 e ss.mm.ii., nonché alla normativa vigente in materia.

Suelli, 31/10/2018



Il Responsabile del Servizio  
(Garau Massimiliano)

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Massimiliano Garau, the responsible official.